

Proc. n. 14794/2016 R.G.



TRIBUNALE DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, in persona del giudice del lavoro dr. Luca Ariola, ha pronunciato – mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 14794 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016 – avente ad oggetto: retribuzione – vertente

tra

ASL Bari, in persona del direttore generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Faretra, giusta procura a margine del ricorso in opposizione;

opponente

e

nato il _____, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fernando Tripaldi e Pietro La Pesa, giusta procura in atti;

opposto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuto un fatto (l'avvenuto pagamento, in favore dell'intimante, delle somme oggetto d'ingiunzione) idoneo a privare le parti di ogni interesse ad una pronuncia sul merito della pretesa.

È noto, infatti, che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. La cessazione deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, sottoponendo al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, può al limite residuare un contrasto sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.



Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue, peraltro, la revoca del titolo monitorio opposto (v. Cass. 13085/08).

2. Nel caso di specie parte virtualmente soccombente è l'opponente, posto che – com'è pacifico tra le parti – il pagamento della somma intimata è intervenuto in epoca pressoché coeva all'instaurazione della lite.

Segnatamente, la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta il giorno 17.10.2016; il pagamento dell'emolumento per cui vi è controversia è avvenuto con la busta-paga relativa al mese di novembre del 2016, con valuta il giorno 25.11.2016; il giorno successivo (ossia in data 26.11.2016) è stato depositato il ricorso in opposizione; la notifica del ricorso medesimo è avvenuta il giorno 10.2.2017.

Il pagamento eseguito dalla Asl testimonia in modo evidente la palese infondatezza dei motivi di opposizione, giacché non risulta che esso sia stato effettuato al solo scopo di evitare l'esecuzione forzata e, quindi, con riserva di ripetizione in caso di accoglimento dell'opposizione.

Non v'è dubbio, peraltro, che l'instaurazione di questo giudizio è stata del tutto inutile. Ed infatti, in modo praticamente simultaneo (cioè a distanza di appena un giorno), parte opponente ha prima versato al dipendente la somma da questi intimata e poi ha proposto opposizione avverso il titolo monitorio chiedendone la revoca sul presupposto – evidentemente infondato – della insussistenza del diritto fatto valere dall'intimante.

Deve di conseguenza ritenersi che la lite in esame abbia avuto carattere temerario, perché già al momento della sua instaurazione l'opponente era cosciente dell'infondatezza dell'opposizione e delle tesi sostenute, o comunque nella sua condotta è mancata la normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (in relazione ai presupposti per la configurabilità della lite temeraria fonte di responsabilità processuale aggravata v. da ultimo Cass. 3464/17).

Né appare sostenibile la tesi secondo cui nella specie le notevoli dimensioni dell'azienda opponente (si tratta, invero, di un dato oggettivamente indiscutibile) e le conseguenti disfunzioni organizzative che ne derivano potrebbero giustificare la contraddittoria condotta dell'opponente. Va infatti osservato che la notifica dell'atto di opposizione è stata chiesta in data 10.2.2017 (cioè a distanza di circa due mesi e mezzo dal deposito del ricorso e dal pressoché contestuale pagamento), per cui l'azienda ha avuto tutto il tempo di assumere le determinazioni utili per evitare di dar corso al giudizio di opposizione.

L'entità della somma *ex art.* 96, terzo comma, c.p.c., è determinata nella misura specificata in dispositivo tenendo conto, da un lato, della grave trascuratezza della condotta della Asl, e, dall'altro, del modesto valore economico della lite.

3. Le spese di lite – distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipante – sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10/2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/2014 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (compreso tra 0 e 1.100 euro) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi senza fase istruttoria). Deve



tenersi conto dei valori medi previsti dal d.m. cit. con riduzione nella misura indicata in dispositivo, considerati i parametri generali ivi previsti e, in particolare, la modesta complessità delle questioni di diritto sottese alla controversia. Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfetarie (art. 2 d.m. 55/2014).

Parte opponente dev'essere inoltre condannata al pagamento delle spese processuali già liquidate con il decreto ingiuntivo, posto che la revoca di quest'ultimo è dipeso esclusivamente dall'avvenuto versamento dell'importo ingiunto in epoca successiva alla sua notificazione.

P Q M

Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso depositato il 26.11.2016 avverso il decreto ingiuntivo n. 2177/2016 del 29.9.2016 datato 28.9.2016 nell'interesse della **ASL Bari**, in persona del direttore generale *pro tempore* (proc. n. 14794/2016 RG), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:

dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, **revoca** il decreto ingiuntivo opposto;

condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, nonché al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di opposizione sostenute da parte opposta, che **liquida** in complessivi € **350,00**, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Fernando Tripaldi e Pietro La Pesa;

condanna l'opponente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata *ex art.* 96, terzo comma, cod. proc. civ., pari ad € **500,00**.

Così deciso in Bari, il 06/06/2017.

Il giudice
dr. Luca Ariola

